

**COMUNE DI CASALGRASSO**  
*Provincia di Cuneo*

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Verbale del 20.11.2017**

n. 16

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA."

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di novembre, l'organo di revisione economico finanziaria, redige il presente verbale al fine di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione in oggetto;

\*\*\*\*\*

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto,

Considerata la funzione e il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale, così come definito dal D.lgs n. 165/2001, dalla legge n. 448/2001 e dal T.U.E.L,

Visto l'attuale quadro normativo in materia di spesa per il personale degli enti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

Visto il parre del responsabile del servizio del personale,

Visto la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre dai Mille Colori n. 34 del 27.7.2017 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO RECESSO DALL'UNIONE DEL COMUNE DI CASALGRASSO E DEL COMUNE DI OSASIO - SCIoglimento UNIONE TERRE DAI MILLE COLORI AI SENSI DELL'ART. 21 DELLO STATUTO";

Visto la Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre dai Mille Colori n.79 del 28.11.2016 avente ad oggetto "Riparto spese personale Unione Terre dai Mille Colori anni 2015 e 2016 fra i Comuni aderenti - Determinazioni.";

Visto la Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre dai Mille Colori n. 94 del 30.12.2016 "Ripartizione delle spese di personale dell'Unione anni 2015-2016-2017. - Modifica alla deliberazione G.U. n. 79 del 28/11/2016";

Visto l'intesa sindacale sottoscritta in data 13 novembre 2014;

Osservato che per l'attuazione delle Deliberazioni sopra richiamate, a decorrere dal 1.1.2018 le funzioni comunali già trasferite all'Unione non saranno più esercitate tramite l'Unione di Comuni e pertanto il personale dell'Unione, già dipendente del Comune di Casalgrasso e trasferito all'Unione dal 1.1.2015, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, dello Statuto dell'Unione e dell'Intesa Sindacale sottoscritta in data 30.11.2014, proseguirà il proprio rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del Comune di Casalgrasso dal 1.1.2018;

Richiamata altresì la normativa applicabile in materia di personale nel caso di scioglimento di Unioni di comuni ed in particolare:

L'art. 4 comma 5 lett. g) della Legge Regionale n. 11/2012, ai sensi del quale lo Statuto dell'Unione "disciplina i casi e le modalità di scioglimento dell'unione e di recesso da parte dei comuni partecipanti ed i conseguenti adempimenti, in modo da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente"

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, n. 284-285/2012/SRCPIE/PAR del 24 luglio 2012 che in merito al reintegro nell'organico comunale del personale trasferito all'Unione di Comuni, osservano quanto segue: "Il dato relativo alla spesa per il personale transitato all'unione e ritrasferito ad un ente partecipante, ..., deve essere consolidato al dato della spesa del comune presso il quale fa rientro. La spesa in argomento, dovendo essere conteggiata nella spesa complessiva per il personale dei comuni, nell'annualità in cui si verifica il rientro dei dipendenti, soggiace ai parametri di contenimento previsti dalla legge al momento della riassunzione negli enti di provenienza ed alle relative conseguenze in caso di violazione ...";

"... le Sezioni riunite di questa Corte (n. 8/2010) hanno individuato alcune condizioni necessarie, quali:

- la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso l'organismo esterno;
- la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento;
- l'espressa volontà dell'amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti;
- l'inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento";

"L'obbligo di riassunzione, poi, sussiste a condizione che vi sia stato trasferimento di personale al momento dell'esternalizzazione e sia stato previsto, a norma di statuto o di regolamento di servizio, ovvero mediante un protocollo d'intesa tra amministrazione comunale e organizzazioni sindacali di settore, il reintegro nel ruolo del comune in caso di totale o parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali ...".  
"Il Comune potrà dunque riassumere il personale già trasferito all'Unione alle condizioni sopra richiamate e nel rispetto, delle regole finanziario-contabili in materia di contenimento delle spese di personale".

Richiamato altresì il parere Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte n. 497/2012, ove si afferma che il reinquadramento dei dipendenti dell'Unione nei Comuni di provenienza non è assimilabile ad una nuova assunzione e pertanto non soggiace alle specifiche limitazioni stabilite dalla disciplina finanziaria;

Preso atto che l'Ente dispone di uno spazio assunzionale utilizzabile ai sensi di legge per la cessazione di una unità di personale nel corso del 2017 e pertanto si prevede l'assunzione di un istruttore amministrativo-contabile categoria C mediante procedura di mobilità ex art. 30-34 D.Lgs.n. 165/2001 o, in subordine, mediante concorso nel corso del 2018;


### ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 da sottoporre alla Giunta Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

D<sup>ssa</sup> Paola Gagliardini



---